

Disciplinare

TecnoRete Regione Toscana (T2RT)

Art 1

1. La TecnoRete Regione Toscana (T2RT) è una rete che aggrega strutture e soggetti pubblici e misto pubblico/privati che svolgono attività e funzioni di:
 - trasferimento tecnologico alle imprese;
 - mediazione tra i centri della produzione di conoscenze scientifiche e tecnologiche e il sistema delle imprese,
 - gestione di infrastrutture (poli tecnologici, incubatori di impresa, centri di competenza, laboratori di ricerca e sperimentazione industriale, poli di innovazione) e reti (poli di innovazione, distretti tecnologici, distretti industriali) per il trasferimento tecnologico;
2. TecnoRete ha le seguenti finalità:
 - promuovere i processi di innovazione del sistema produttivo regionale;
 - valorizzare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per potenziare e svilupparne il trasferimento al fine di promuovere la crescita del sistema produttivo e commerciale delle imprese toscane.
3. Per raggiungere tali risultati, i componenti della TecnoRete si impegnano a condividere conoscenze e funzioni relative alle attività delle proprie strutture, anche attraverso la partecipazione attiva e l'implementazione contenutistica della piattaforma informatica comune che sarà individuata dalla Regione Toscana.

Art.2

1. Sono componenti della TecnoRete strutture e soggetti che, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e finalità istituzionali, producono, possiedono, trasferiscono, promuovono, sviluppano, mediano o applichino le conoscenze scientifiche e tecnologiche. Ogni struttura giuridica deve avere almeno un insediamento operativo in Toscana.
2. Alla TecnoRete aderiscono i soggetti gestori delle strutture e degli organismi di cui all'art.1.
3. Sono componenti inoltre della TecnoRete gli Organismi di Ricerca come definiti dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006., le Università degli studi, le Scuole superiori, il CNR, i Centri Servizi alle imprese, i Centri di competenza tecnica, i soggetti gestori degli incubatori accreditati, dei Poli scientifici e

tecnologici, dei Poli di innovazione, i Presidenti dei Distretti tecnologici, che svolgono attività, diretta ed indiretta, di cui all'art.1.

4. Possono aderire alla Tecnorete anche le Amministrazioni pubbliche, interessate a facilitare il trasferimento tecnologico alle imprese.
5. In sede di prima applicazione, sono componenti di TecnoRete i soggetti fondatori e i soggetti aderenti al 30.6.2011.

Art.3

1. Le strutture che intendono diventare membri di T2RT devono presentare domanda alla Regione Toscana che, acquisito il parere del Comitato di coordinamento tecnico, accoglie o rigetta con decisione motivata l'istanza domanda.
2. Il requisito di componente della TecnoRete decade
 - per mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Disciplinare,
 - per perdita dei requisiti previsti dal presente Disciplinaree viene formalizzato con provvedimento del Dirigente regionale responsabile della TecnoRete.

Art.4

1. La TecnoRete ha come compiti:
 - a. la promozione, la diffusione e la qualificazione di servizi tecnici offerti in Toscana in appoggio all'innovazione, anche tramite piattaforma informatica comune, che sarà individuata dalla Regione Toscana;
 - b. la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico in relazione alle esigenze dello sviluppo socio-economico del territorio regionale.
 - c. la diffusione delle conoscenze tecnico scientifiche innovative
 - d. Il trasferimento delle conoscenze tecnico scientifiche innovative alle imprese
 - e. la promozione della collaborazione fra i membri di T2RT sui progetti comuni
 - f. il sostegno all'aggregazione di membri di T2RT interessati a temi comuni ovvero operanti su temi affini sullo stesso territorio
2. La TecnoRete, su richiesta della Regione, concorre alla definizione degli strumenti tecnici finalizzati al trasferimento tecnologico.

Art.5

1. La Tecnorete non ha bilancio, i costi per il suo funzionamento sono sostenuti dai singoli membri, per la partecipazione all'attività della rete.

2. La Regione Toscana, nell'ambito del PRSE, può attivare finanziamenti diretti al sostegno delle attività della Tecnorete
3. La Regione Toscana garantisce la segreteria tecnica della Tecnorete e delle sue articolazioni organizzative.

Art.6

1. La TecnoRete si struttura secondo la seguente articolazione organizzativa:
 - a. L'Assemblea dei componenti;
 - b. Il Comitato di coordinamento istituzionale, composto dai rappresentanti delle Province e del Circondario empolese-valdelsa, e da un rappresentante di Unioncamere regionale;
 - c. il Comitato di coordinamento tecnico, composto da soggetti diversi da quelli del Comitato di coordinamento istituzionale.
2. Comitati tecnici/commissioni tecniche di natura temporanea o permanente possono essere istituiti dal Comitato di coordinamento su istanza propria o dei membri della TecnoRete

Art.7

1. L'Assemblea dei membri si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduta dal Coordinatore.
2. L'Assemblea:
 - a. può proporre modifiche al Disciplinare;
 - b. nomina i componenti del Comitato di coordinamento tecnico;
 - c. esprime un giudizio generale sull'attività annuale di T2RT;
 - d. formula indirizzi generali per l'attività della Tecnorete;
3. L'Assemblea è valida se partecipano direttamente o per delega il 50% +1 dei componenti.
4. Ciascun componente può rappresentare solamente una delega.

Art. 8

1. Il Comitato di coordinamento tecnico rimane in carica due anni, si compone al massimo di sei membri nominati dall'Assemblea tra la componente non istituzionale (art.2, commi 1 e 2), in modo che siano rappresentate le diverse tipologie di membri della TecnoRete, di cui all'art. 2 del presente Disciplinare (organismi di ricerca, centri servizi, incubatori di impresa)
2. Il Comitato di coordinamento tecnico
 - a. esprime parere sulle domande di adesione alla TecnoRete e sulla costituzione di aggregazioni interne a T2RT,
 - b. collabora con il Coordinatore per la definizione di indirizzi all'Assemblea e formula proposte e pareri;
 - c. opera per dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea,

- d. cura i rapporti e la comunicazione fra i membri,
- e. crea le migliori condizioni perché siano raggiunti gli obiettivi indicati nell'articolo 6,
- f. pubblica almeno una volta l'anno una lettera informativa sull'attività di T2RT.

Art.9

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale:
 - a. svolge funzioni di indirizzo per la condivisione e cooperazione istituzionale in relazione alle politiche regionali e locali di trasferimento tecnologico fissati negli atti di programmazione regionale e locale, tenendo conto dei Documenti di orientamento strategico sui sistemi locali di trasferimento tecnologico.
 - b. collabora con la Regione per la definizione degli indirizzi all'Assemblea e formula pareri e proposte.

Art.10

1. La Regione Toscana svolge le funzioni di Coordinamento del Comitato Tecnico e del Comitato istituzionale, di cui è componente.